

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00158 Zanetti: Aggiornamento dei programmi informatici relativi agli studi di settore per la compilazione del modello Unico .....	33
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	45
5-00159 Capelli ed altri: Proroga della detraibilità al 50 per cento per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di efficientamento energetico .....	34
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	47
5-00160 Causi: Dati sull'applicazione della cedolare secca ed interventi per la differenziazione delle aliquote IMU a vantaggio delle unità abitative in affitto a canone concordato ....	34
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	48
5-00161 Barbanti: Modifica delle normative comunitarie in materia di meccanismi di salvataggio delle banche .....	35
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) .....	49
5-00162 Pagano e Bernardo: Riduzione delle sanzioni per irregolarità formali nei casi di inversione contabile a fini IVA dalle quali non derivi evasione d'imposta .....	36
ALLEGATO 5 (Testo della risposta) .....	50
<b>RISOLUZIONI:</b>	
7-00014 Capezzone ed altri: Interventi per una maggiore flessibilità dei meccanismi di riscossione coattiva dei tributi ( <i>Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00002</i> ) .....	36
ALLEGATO 6 (Testo riformulato della risoluzione) .....	52
ALLEGATO 7 (Testo approvato della risoluzione) .....	55
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	44

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 22 maggio 2013. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

##### La seduta comincia alle 13.05.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle inter-

rogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

**5-00158 Zanetti: Aggiornamento dei programmi informatici relativi agli studi di settore per la compilazione del modello Unico.**

Enrico ZANETTI (SCpI) illustra la propria interrogazione, evidenziando come

negli ultimi anni, in modo pressoché sistematico, il rilascio degli aggiornamenti dei *software* per la compilazione degli studi di settore è avvenuto in modo tardivo, rendendo necessarie proroghe *ad hoc* delle scadenze, spesso a ridosso delle stesse. In tale contesto l'atto di sindacato ispettivo intende sapere quando saranno disponibili i nuovi *software* degli studi di settore per la compilazione del modello Unico e, nel caso in cui si prevedano ritardi tali da portare il rilascio delle versioni definitive a ridosso delle scadenze, se il Governo non ritenga opportuno concedere le necessarie proroghe con debito anticipo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Enrico ZANETTI (SCpI), replicando, dichiara di prendere atto della risposta e sottolinea come, nel caso in cui anche quest'anno dovessero arrivare ulteriori aggiornamenti dei *software* per la compilazione degli studi di settore a ridosso delle scadenze, quanto appena dichiarato dal sottosegretario dovrà essere considerato in modo molto negativo.

**5-00159 Capelli ed altri: Proroga della detraibilità al 50 per cento per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di efficientamento energetico.**

Renate GEBHARD (Misto-Min.Ling.) illustra l'interrogazione, di cui è cofirmataria, rilevando come essa abbia ad oggetto le detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico, che l'articolo 11 del decreto-legge n. 83 del 2012 ha innalzato dal 36 per cento al 50 per cento delle spese documentate, fino a un ammontare determinato e per un periodo limitato, ossia fino al 30 giugno 2013.

Poiché ritiene che tali agevolazioni fiscali rappresentino uno strumento per il rilancio dell'economia, chiede al Governo se non ritenga opportuno rendere permanenti, o almeno prorogare di un ulteriore

anno, tali agevolazioni, ove possibile ampliando la platea dei beneficiari anche a soggetti, come le madri in aspettativa per maternità o coloro che abbiano perso il posto di lavoro, che risultino temporaneamente incapienti dal punto di vista fiscale.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), rilevando inoltre come ogni proposta che intenda ampliare gli strumenti di sostegno fiscale in materia necessiti di adeguata copertura finanziaria.

Renate GEBHARD (MISTO), prende atto della risposta, di cui si dichiara parzialmente soddisfatta.

**5-00160 Causi: Dati sull'applicazione della cedolare secca ed interventi per la differenziazione delle aliquote IMU a vantaggio delle unità abitative in affitto a canone concordato.**

Marco CAUSI (PD) illustra la propria interrogazione, volta a porre l'attenzione del Governo su una categoria sociale attualmente dimenticata, ossia quella delle famiglie in affitto. Ricorda al riguardo che il regime fiscale della cosiddetta « cedolare secca », introdotta nel 2011, ha sostituito, in forma opzionale, le imposte dovute sulle locazioni, prevedendo la possibilità per i proprietari di optare per un regime sostitutivo con aliquote agevolate, al fine di incentivare i proprietari ad affittare gli immobili disponibili e a favorire l'emersione del nero. Fa presente come, al contrario, il decreto-legge n. 201 del 2011, che ha introdotto l'IMU sperimentale, non preveda alcuna differenziazione a seconda che l'immobile sia dato in locazione o meno, giudicando tale scelta una colpevole disattenzione nei confronti di molte famiglie.

Cogliendo l'occasione offerta dalla riforma della fiscalità immobiliare che il Governo sta per intraprendere, ritiene necessario che si considerino le esigenze non solo delle famiglie proprietarie di case, ma anche di quelle (più di 5 milioni) che

alloggiano in immobili in locazione e che per il 40 per cento versano in una condizione di disagio abitativo, in quanto sono costretti a impiegare più di un terzo del proprio reddito disponibile in spese di locazione. Chiede pertanto al Governo di conoscere quali siano i risultati dell'introduzione della «cedolare secca», anche nella prospettiva dell'annunciata riforma, con particolare riferimento alle locazioni a canone concordato e alle condizioni socioeconomiche delle famiglie che vivono in affitto, e quali siano i possibili interventi sull'IMU, ad esempio con una differenziazione delle aliquote a vantaggio delle unità abitative locate a canone concordato.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*), assicurando inoltre la piena attenzione del Governo nel raccogliere, nel corso del lavoro legislativo che dovrà svolgere nei prossimi mesi, gli stimoli della Commissione su temi particolarmente sensibili come quello oggetto dell'interrogazione.

Marco CAUSI (PD) si dichiara soddisfatto della risposta, rilevando tuttavia come gli obiettivi perseguiti con la previsione del regime tributario della cosiddetta «cedolare secca» siano purtroppo ben lontani dall'essere realizzati e come si renda necessario introdurre meccanismi specifici di sostegno atti a favorire agli affitti a canone concordato, i quali costituiscono oggi uno dei principali strumenti utilizzati nei comuni a più elevato disagio abitativo.

**5-00161 Barbanti: Modifica delle normative comunitarie in materia di meccanismi di salvataggio delle banche.**

Sebastiano BARBANTI (M5S) illustra la propria interrogazione, premettendo che recenti analisi apparse su organi di stampa hanno evidenziato come le banche non stiano finanziando le piccole e medie imprese in misura adeguata ad avviare e spingere la ripresa economica, anche per

una loro tendenza a migliorare il proprio conto economico attraverso il *trading* su titoli di Stato, piuttosto che finanziando investimenti produttivi.

Sottolinea come il cambiamento delle condizioni strutturali alle quali le banche raccolgono risorse sul medio e lungo termine, che si rifletterà sulla loro capacità di continuare a sostenere le piccole e medie imprese per le relative necessità di investimento, si annida nell'impatto congiunto di diverse normative europee, l'ultima delle quali è rappresentata dalla proposta di direttiva sulla gestione e risoluzione delle crisi bancaria.

Fa presente che proprio quest'ultima proposta normativa introdurrà per la prima volta nell'ordinamento italiano lo strumento del *bail-in*, che prevede la conversione forzosa degli strumenti di debito emessi dalle banche in strumenti di capitale di rischio o, in alternativa, la decurtazione forzosa del valore dei titoli di debito di una banca in crisi, evitando il salvataggio della stessa con il ricorso al denaro pubblico.

Ritenendo necessario che il piccolo risparmiatore non sia equiparato all'investitore istituzionale, l'interrogazione chiede se il Governo intenda farsi promotore presso l'Unione europea di una modifica nell'applicazione dell'istituto del *bail-in* e quale sarà la posizione dell'Esecutivo al riguardo al Consiglio europeo che si sta aprendo proprio in queste ore.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Sebastiano BARBANTI (M5S) si dichiara soddisfatto della risposta relativamente alla parte in cui il Sottosegretario ha richiamato l'applicazione del principio di proporzionalità nell'attivazione dello strumento del *bail-in* e l'intendimento di attenersi ad un approccio opportunamente graduato in sede di recepimento della direttiva nell'ordinamento nazionale.

A tale proposito fa presente l'importanza di riconoscere e tutelare le peculia-

rità del sistema bancario italiano, auspicando che si proceda ad un'attenta riflessione sulle caratteristiche e le ricadute complessive del nuovo istituto, il quale deve costituire un elemento di tutela dei risparmiatori, nonché evitando che siano questi ultimi e gli investitori a pagare le inefficienze di coloro che gestiscono le banche.

**5-00162 Pagano e Bernardo: Riduzione delle sanzioni per irregolarità formali nei casi di inversione contabile a fini IVA dalle quali non derivi evasione d'imposta.**

Alessandro PAGANO (PdL) illustra la propria interrogazione, la quale affronta il tema relativo alla previsione sanzionatoria di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo n. 471 del 1997, in base alla quale chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto è punito con una sanzione amministrativa, e che è stata giudicata eccessiva, già nel 1998, dalla Corte di giustizia europea, qualora la mancata registrazione abbia natura meramente formale e non comporti alcuna evasione d'imposta, come nel caso dell'autofatturazione.

Al riguardo sottolinea come, nonostante il chiaro orientamento indicato dalla sentenza richiamata, l'Agenzia delle entrate abbia continuato ad applicare la sanzione piena del 100 per cento dell'imposta non autofatturata, tanto che, nella precedente Legislatura, la Camera ha approvato un ordine del giorno a sua prima firma, il quale impegnava il Governo a ridurre le sanzioni per i casi di inadempimento formale, qualora ciò non comportasse evasione d'imposta, e che tuttavia è stato disatteso dal precedente Esecutivo.

In tale contesto l'interrogazione chiede se il Governo abbia l'intenzione di intervenire in materia, prevedendo la riduzione della sanzione attualmente applicata dall'Amministrazione finanziaria, al fine di recuperare un elemento di equità nel rapporto tra cittadino e Stato.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Alessandro PAGANO (PdL), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta, soprattutto con riferimento all'ultima parte, nella quale il Sottosegretario ha ricordato come nel disegno di legge di delega fiscale approvato dalla Camera, ed il cui *iter* non si è concluso a causa dello scioglimento anticipato della legislatura, fosse prevista una delega al Governo per la revisione del sistema sanzionatorio amministrativo, proprio al fine di meglio correlare le sanzioni all'effettiva gravità dei comportamenti, con la possibilità di prevedere una loro riduzione in relazione alle fattispecie meno gravi.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 13.40.**

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 22 maggio 2013. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il viceministro dell'economia e le finanze Luigi Casero.*

**La seduta comincia alle 13.40.**

**7-00014 Capezzone ed altri: Interventi per una maggiore flessibilità dei meccanismi di riscossione coattiva dei tributi.**

*(Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00002).*

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, illustra la risoluzione, la quale, oltre che da tutti gli altri gruppi, è stata sottoscritta anche dal rappresentante in Commissione

del Movimento 5 Stelle successivamente alla sua presentazione.

In particolare, l'atto di indirizzo prende atto che il sistema della riscossione coattiva delle entrate erariali è stato, nell'ultimo decennio, oggetto di un importante e positivo processo di riforma e che tali risultati devono confrontarsi anche con il nuovo quadro determinato dal complessivo deterioramento della situazione economica del Paese, della cui gravità tutte le istituzioni pubbliche coinvolte, a cominciare dal Parlamento e dal Governo, l'Amministrazione finanziaria, oltre che i concessionari e gli agenti della riscossione, devono avere piena consapevolezza nelle loro scelte normative ed operative.

In tale contesto la risoluzione segnala la necessità di rivedere alcuni aspetti della riscossione coattiva dei tributi, introducendo ulteriori elementi di flessibilità che consentano di contemperare la tutela degli interessi erariali con quella di salvaguardare la sopravvivenza economica delle famiglie ed imprese colpite dalla crisi.

In particolare si richiama l'esigenza di impedire un'applicazione eccessivamente rigida e miope dei meccanismi di riscossione, evitando in tal modo ulteriori lacerazioni nel tessuto sociale e produttivo del Paese e riprendendo lo spirito che aveva informato la Commissione Finanze, la quale già nel 2011, aveva approvato, con il concorso di tutti i gruppi, la risoluzione n. 7-00590, con cui si impegnava il Governo, tra l'altro, a introdurre elementi di maggiore flessibilità nelle procedure di riscossione coattiva, a rivedere il meccanismo dell'espropriazione immobiliare, ed a riformare il sistema di calcolo delle sanzioni e degli interessi sulle somme riscosse in via coattiva.

In tale contesto la risoluzione impegna il Governo a monitorare l'efficacia delle norme introdotte nella scorsa legislatura e a intervenire ulteriormente in materia, al fine di evitare che gli strumenti della riscossione possano pregiudicare la sopravvivenza economica del soggetto debitore; a orientare gli interventi verso la

ricerca di soluzioni che consentano un rientro più graduale del debito, in particolare procedendo:

a) ad ampliare il numero massimo di rate in cui può essere ripartito il debito tributario;

b) ad escludere l'applicazione degli istituti dell'espropriazione forzata immobiliare e dell'ipoteca sulla prima casa di abitazione del debitore, qualora essa costituisca l'unico bene patrimoniale del debitore;

c) ad estendere, per quanto concerne le tutele per i beni utilizzati per l'esercizio dell'attività imprenditoriale e professionale, gli attuali limiti previsti ai sensi dell'articolo 515 del codice di procedura civile ai debitori costituiti in forma societaria, previa proposizione di un piano di rientro rateizzato dei debiti;

d) ad introdurre la possibilità, di sospendere, per un periodo fino a sei mesi, il pagamento delle rate nelle quali è stato ripartito il debito tributario;

e) ad ampliare il numero di rate non pagate a partire dal quale il debitore decade dal beneficio della rateizzazione del proprio debito tributario;

f) a dare sollecita attuazione all'articolo 10, comma 13-*quater*, del decreto – legge n. 201 del 2011, il quale prevede la sostituzione dell'attuale sistema di remunerazione delle attività di riscossione, basato sull'«aggio», con un meccanismo basato invece sul rimborso dei costi fissi legati alle attività di riscossione, come risultanti dal bilancio certificato;

g) a ridurre l'entità degli interessi di mora gravanti sul contribuente in caso di ritardato pagamento, e ad eliminare ogni forma di anatocismo;

h) a verificare approfonditamente l'efficacia ed efficienza del nuovo sistema di accertamento e riscossione delle entrate comunali, che dovrebbe entrare in vigore il prossimo 30 giugno 2013, anche valutando l'opportunità di una proroga, e a rivedere la normativa vigente, attraverso la

revisione della disciplina dell'ingiunzione di pagamento, le procedure e gli istituti vigenti per la gestione dei ruoli adattandoli alle peculiarità della riscossione locale;

*i)* a valutare l'opportunità di limitare in materia tributaria, ove presente, ogni forma di applicazione del principio del cosiddetto «*solve et repete*» e di rimodulare la disciplina della riscossione frazionata, mantenendo in essere tale previsione solo relativamente alle maggiori somme che risultano richieste al contribuente a fronte di contestazioni che riguardano comportamenti fraudolenti oppure omissivi di dichiarazione di componenti positivi di imposta o basi imponibili, oppure, in subordine, differenziando quanto meno il trattamento sanzionatorio, penale, pecuniario e amministrativo, riconducibile ai diversi presupposti di evasione qui sommariamente ricordati.

Desidera quindi ringraziare tutti i gruppi politici per l'attiva partecipazione e collaborazione fornita alla formulazione di un atto di indirizzo che segna il primo passo politicamente significativo della Commissione in questa Legislatura. Ritiene, infatti, che la risoluzione rappresenti un'iniziativa che, con concretezza e ragionevolezza, intende fornire un contributo costruttivo per ristabilire un più sereno rapporto tra fisco e contribuente, affrontando alcuni profili prioritari.

In tale contesto rileva come occorrerà a breve intervenire ulteriormente sul tema specifico dei rapporti tra Equitalia e gli enti locali, presumibilmente attraverso un'ulteriore risoluzione, eventualmente anche procedendo a talune audizioni in materia.

Avverte quindi di aver riformulato il testo della risoluzione (*vedi allegato 6*) nel senso di inserire un ulteriore capoverso nelle premesse, con cui si sottolinea l'esigenza di semplificare e migliorare i rapporti fra agente della riscossione e contribuenti, anche aprendo una riflessione di fondo sulla struttura imprenditoriale e sulla forma societaria e di *governance* di Equitalia S.p.A.

Filippo BUSIN (LNA) con riferimento alla lettera *g)* degli impegni, concernente la questione degli interessi di mora gravanti sul contribuente, ritiene opportuno specificare che l'entità di tali interessi deve essere equiparata al tasso ufficiale d'inflazione, al fine di ristabilire un rapporto di equità tra tutela dei diritti del contribuente e interesse erariale.

In merito alla lettera *i)* degli impegni, ritiene che essa dovrebbe essere riformulata nel senso di specificare che il meccanismo del «*solve et repete*» debba essere applicato esclusivamente nei casi di illeciti tributari che costituiscano reato.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, rileva, in linea generale, come la risoluzione debba costituire uno strumento per fornire indirizzi al Governo ai fini dell'esercizio di una successiva, prossima, attività legislativa in materia e come sia pertanto opportuno evitare di addentrarsi in aspetti troppo specifici delle questioni affrontate.

Giovanni PAGLIA (SEL) sottolinea la necessità di riformulare la lettera *b)* degli impegni, relativa ai problemi concernenti l'applicazione dell'espropriazione forzata e dell'ipoteca sulla prima casa di abitazione del contribuente, nel senso di non escludere in termini assoluti l'utilizzo di tali strumenti di garanzia del credito tributario, ma, piuttosto, di tener conto di alcuni elementi importanti quali il valore dell'immobile e le circostanze concrete che hanno portato all'atto espropriativo.

Marco CAUSI (PD), nell'esprimere una valutazione positiva sul complesso della risoluzione, rileva, con riferimento alla lettera *b)* degli impegni, concernente l'esclusione dell'espropriazione forzata immobiliare e dell'ipoteca sulla prima casa del debitore, come, in sede di predisposizione dell'atto di indirizzo, la sua proposta fosse quella di stabilire una soglia quantitativa di ammontare del debito tributario a partire dalla quale sia possibile applicare i predetti istituti, incrementando l'attuale soglia, che è già stata innalzata nella precedente Legislatura anche grazie ad

una specifica iniziativa della Commissione Finanze. Ritiene quindi necessario acquisire l'orientamento del Governo sul punto, rimettendosi alle valutazioni che il Vice-ministro compierà.

Per quanto riguarda le considerazioni espresse dal deputato Busin, condivide l'esigenza di rivedere la normativa in materia di interessi di mora addossati al contribuente, al fine di superare l'attuale meccanismo, piuttosto discutibile, che ne collega la determinazione ai tassi bancari attivi: a tale riguardo si potrebbe invece fare riferimento al tasso di interesse pagato dallo Stato sui titoli pubblici oppure al tasso di interesse legale, rimettendosi tuttavia, anche per questo aspetto, alle valutazioni dell'Esecutivo.

Maurizio BERNARDO (PdL) sottolinea la grande rilevanza della risoluzione in discussione, la quale affronta una serie di tematiche particolarmente significative, fornendo concrete indicazioni politiche al Governo in merito alla sua azione futura su questi temi.

Ricollegandosi alle considerazioni espresse dal deputato Causi, ricorda come le iniziative poste in essere congiuntamente dai gruppi di maggioranza e di opposizione in seno alla Commissione Finanze nella scorsa Legislatura, segnatamente con l'approvazione della risoluzione n. 7-00590, abbiano favorito l'innalzamento a 20.000 euro della soglia minima di ammontare dei debiti tributari a partire dalla quale si può procedere all'espropriazione immobiliare. Ritiene, in tale contesto, che la risoluzione in discussione consenta di compiere un ulteriore passo avanti su questo tema, il quale, peraltro, dovrà essere affrontato in termini più specifici in un altro momento, quando si tratterà di predisporre e discutere le norme che si riterrà di adottare in merito.

Girolamo PISANO (M5S) ritiene che, al fine di affrontare in modo efficace i problemi che attualmente si evidenziano nel settore della riscossione coattiva dei tributi, sia innanzitutto indispensabile rivedere completamente i meccanismi di re-

munerazione del personale di Equitalia, in primo luogo eliminando i sistemi di incentivazione stipendiale che hanno indotto molto spesso gli agenti della riscossione a inviare ai contribuenti accertamenti e cartelle esattoriali privi di ogni fondamento.

Più in generale, il primo passo per migliorare il rapporto tra il fisco ed i contribuenti deve essere quello di superare concretamente l'attuale struttura di Equitalia, che costituisce, a suo avviso, una struttura burocratica ridondante, fonte di costi esorbitanti, di livelli stipendiali eccessivi per la dirigenza, e nella quale si sono spesso riscontrati gravi fenomeni di clientelismo.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, sottolinea come la risoluzione in discussione, di cui auspica l'approvazione all'unanimità, costituisca necessariamente un punto di mediazione tra tutti i gruppi presenti in Commissione, rilevando come sulle specifiche questioni affrontate nell'atto di indirizzo, sussistano, spesso, sensibilità ed orientamenti diversi, che, tuttavia, devono essere posti il più possibile a *fattor comune*.

Roberto CAPELLI (Misto-CD) con riferimento alle lettere *b)* e *c)* degli impegni, si dichiara in linea di principio d'accordo con l'impostazione del testo, ma rileva come escludere totalmente la possibilità di procedere all'iscrizione di ipoteca e all'espropriazione forzata della prima casa o dei beni strumentali all'esercizio dell'attività imprenditoriale del debitore, rischi di avere, indirettamente, effetti negativi sull'erogazione del credito da parte delle banche, le quali potrebbero ravvisare un elemento di rischio anche per loro nel venir meno di tale garanzia reale.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, in riferimento alla considerazione espressa dal deputato Capelli, evidenzia come la mancata iscrizione di ipoteca, da parte dello Stato, su un bene immobile del contribuente, possa rappresentare un vantaggio per le banche che a loro volta fossero creditrici nei confronti di quest'ultimo, in

quanto faciliterebbe la possibilità, per gli istituti di credito, di avvalersi in via esclusiva di tali strumenti di garanzia, favorendo in tal modo l'erogazione del credito bancario.

Per quanto riguarda invece l'ipotesi di stabilire una soglia, sia pure superiore a quella attuale, oltre la quale consentire l'espropriazione forzata della prima casa del contribuente, evidenzia come tale opzione indebolirebbe notevolmente la portata innovativa dell'intervento di riforma, oltre a porre seri problemi per l'identificazione di una soglia adeguata dovendosi tener conto dell'estrema variabilità dei valori immobiliari nelle diverse aree del Paese.

Alessandro PAGANO (PdL) desidera soffermare la sua attenzione sui temi della rateazione dei debiti tributari, evidenziando come, attualmente, anche il semplice ritardo di un giorno nel pagamento delle rate comporti l'automatica decadenza dal beneficio alla rateizzazione, con l'ulteriore aggravante che, spesso, il contribuente interessato è informato dell'avvenuta decadenza a molti mesi di distanza, quando ha già proceduto a versare ulteriori rate. Ritiene quindi urgente aprire un dibattito approfondito su questo tema, che rappresenta una fonte di numerosissimi abusi.

Ritiene quindi pienamente condivisibile la risoluzione, che dichiara di sottoscrivere.

Michele PELILLO (PD) esprime apprezzamento per aver individuato nelle tematiche della riscossione coattiva dei tributi la prima questione da affrontare in seno alla Commissione, ritenendo particolarmente positivo lo sforzo di definire un atto di indirizzo che individui una posizione comune a tutti i gruppi rispetto agli orientamenti, a volte differenti, che si registrano su tale complessa materia.

In tale contesto ritiene, peraltro, che i problemi della riscossione debbano essere discussi senza distorcere la realtà dei fatti, tenendo ben presente che il Paese non può in alcun modo fare a meno di un sistema

di riscossione coattiva efficace. In questa prospettiva, mentre è certamente opportuno riformare Equitalia e rivederne i meccanismi di funzionamento e gestionali, deve invece essere esclusa ogni tentazione di distruggere l'attuale sistema, che si è finora dimostrato ben più efficace degli assetti precedenti e che ha favorito un maggior livello di equità fiscale nel Paese.

Sottolinea, quindi, l'opportunità che la Commissione ed il Governo procedano fattivamente nel percorso di riforma che ha oggi inizio.

Francesco RIBAUDO (PD) sottolinea innanzitutto l'esigenza che i meccanismi di riscossione coattiva dei tributi rimangano in mano pubblica, evidenziando, al contempo, l'opportunità di consentire un ulteriore allungamento della rateizzazione dei debiti tributari, al fine di venire incontro alle esigenze poste dalla drammatica recessione in atto.

Per quanto riguarda, in particolare, il tema della riscossione delle entrate locali, evidenzia come la fuoriuscita di Equitalia da tale sistema potrà comportare una sperequazione tra i contribuenti, in quanto, mentre i contribuenti dei comuni che procederanno direttamente alla riscossione coattiva non saranno chiamati a corrispondere alcun aggio all'agente della riscossione, tale costo dovrà invece essere sostenuto dai contribuenti debitori di comuni che si avvarranno di un concessionario della riscossione. In tale contesto ritiene dunque auspicabile procedere ad una revisione della normativa in materia, al fine di ridurre i costi a carico dei contribuenti.

Il viceministro Luigi CASERO ritiene che la risoluzione si ponga nella medesima logica, seguita dal Governo, di combattere l'evasione fiscale nel modo più efficace, con strumenti che tuttavia non pregiudichino la sopravvivenza delle attività economiche e che non imbarbariscano i rapporti tra fisco e contribuenti. In quest'ottica la risoluzione stabilisce alcuni principi fondamentali, in base ai quali le relazioni tra amministrazione tributaria e cittadini



devono essere impostati su un piano di equità e di pari dignità, in analogia alle misure per la compensazione dei debiti delle pubbliche amministrazioni contenute nel decreto-legge n. 35 del 2013.

In tale contesto, successivamente all'approvazione della risoluzione, occorrerà individuare le necessarie soluzioni normative per gli specifici temi affrontati dall'atto di indirizzo, anche attraverso un rapporto di interlocuzione e collaborazione diretta tra le Commissioni Finanze dei due rami del Parlamento ed il Governo, ed in uno spirito, il più possibile condiviso, volto a risolvere le questioni oggetto della risoluzione stessa, le quali hanno trovato, del resto, puntuale rispondenza nel dibattito odierno.

Nello specifico, ritiene particolarmente interessante il tema degli interessi di mora gravanti sui contribuenti, quello della definizione di una nozione di prima casa, al fine di circoscrivere gli atti espropriativi su tale bene, nonché la questione del superamento del principio del « *solve et repete* » in materia tributaria, sottolineando tuttavia come tali aspetti dovranno essere approfonditi attraverso specifiche discussioni che dovranno avvenire in altra sede.

Considera altresì urgente la problematica dei rapporti tra Equitalia e comuni, anche alla luce della prossima scadenza, prevista il 30 giugno 2013, della possibilità di avvalersi di Equitalia per la riscossione coattiva delle entrate locali e dell'impossibilità, per la massima parte degli enti, di svolgere direttamente tale attività.

Con riferimento alle questioni dell'ampliamento del numero di rate in cui può essere ripartito il debito tributario e dell'allentamento delle previsioni in materia di cause di decadenza dal beneficio alla rateizzazione, occorrerà ritornare su tali punti attraverso un'azione normativa che contempra l'esigenza di assicurare la riscossione con quella di garantire la sopravvivenza economica dei contribuenti.

Esprime quindi una valutazione positiva sulla risoluzione, come riformulata dai presentatori.

Marco CAUSI (PD) sottolinea come la risoluzione in discussione costituisca il primo atto politicamente significativo che la Commissione si appresta a votare in questa Legislatura e come sia quindi indispensabile, da parte di tutti, la massima attenzione e responsabilità. Infatti, temi tanto delicati e rilevanti come quelli della riscossione coattiva devono essere affrontati con un grado di consapevolezza degno di una classe dirigente, tenendo in particolare presente che Equitalia rappresenta una società pubblica la quale deriva dal processo di pubblicizzazione dei precedenti concessionari della concessione aventi natura privata. In tale contesto la risoluzione sottolinea opportunamente l'esigenza di una revisione delle strutture e dei meccanismi di governo della stessa Equitalia, senza tuttavia dimenticare la predetta natura pubblica di tale società. Coglie quindi l'occasione per esprimere la propria personale stima nei confronti di tutti gli operatori di Equitalia, i quali si trovano in una situazione delicata anche sotto il profilo della sicurezza, a causa del disagio sociale diffuso nel Paese e degli eccessi che si sono registrati nel dibattito pubblico su tali temi. Ritiene, comunque, che sussistano certamente spazi per migliorare il sistema della riscossione coattiva, ad esempio per quanto riguarda la misura dell'aggio riconosciuto all'agente della riscossione, sottolineando come l'atto di indirizzo consenta di compiere numerosi passi in avanti, che potranno essere ulteriormente perfezionati attraverso un'ulteriore risoluzione specificamente dedicata ai rapporti tra Equitalia e gli enti locali.

Ribadisce quindi l'invito al Governo a riflettere sulla problematica dell'espropriazione coattiva della prima casa di abitazione del debitore, oggetto della lettera b) degli impegni della risoluzione, rilevando come l'esclusione assoluta di tale istituto possa comportare un disallineamento tra l'ordinamento pubblicistico e quello privatistico in materia di riscossione e garanzia del credito. A tale riguardo, considera opportuno tenere conto delle esperienze in materia maturate in

altri Paesi avanzati, quali gli Stati Uniti, nei quali si prevedono soglie di valore, variabili da Stato a Stato, nonché altri meccanismi, basati sulla situazione specifica del contribuente, che regolano il ricorso allo strumento espropriativo. In tale prospettiva, suggerisce di verificare la possibilità di definire criteri, legati alle condizioni soggettive ed oggettive del debitore, a cui connettere la possibilità di procedere all'espropriazione immobiliare.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, comprende l'approccio prudente seguito dal deputato Causi in merito alle problematiche concernenti l'espropriazione forzata della prima casa del contribuente, ribadendo tuttavia come le caratteristiche proprie della risoluzione sconsiglino di addentrarsi in dettagli eccessivi, nonché rilevando come le dichiarazioni in materia espresse in seduta dal Viceministro Casero valgano a fugare timori eccessivi. Peraltro, si dichiara disponibile ad integrare la formulazione della lettera *b)* nel senso di tenere conto, ai fini dell'esclusione dell'espropriazione forzata e dell'ipoteca, di determinate soglie e delle caratteristiche soggettive del contribuente.

Francesco RIBAUDO (PD) con riferimento all'ipotesi di riformulazione prospettata dal Presidente, considera preferibile far riferimento al concetto di « capacità contributiva » del contribuente.

Carla RUOCCO (M5S) ritiene che l'espressione « capacità contributiva » risulti indeterminata e foriera di alcuni problemi, in quanto non chiarisce se si faccia riferimento alla capacità contributiva dichiarata ovvero a quella effettiva, questione evidentemente rilevante in un Paese ad alto tasso di evasione come l'Italia.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) esprime apprezzamento per l'inserimento della parola « soglia » nell'ambito della riformulazione proposta che, in aggiunta a quella di « caratteristiche », che attiene alle circostanze personali del soggetto debitore,

introduce un elemento di maggiore oggettività, tenendo conto della forte differenziazione nei valori degli immobili tra le diverse realtà territoriali del Paese.

Michele PELILLO (PD), ritiene che il tema sotteso all'eventuale esclusione dell'espropriazione coattiva della prima casa sia quello del valore sociale che si intende riconoscere al debito tributario, al quale non può essere riconosciuta valenza minore rispetto ad un qualunque debito privato. In tale prospettiva ritiene che la riformulazione della lettera *b)*, attraverso l'inserimento di una soglia entro la quale limitare il ricorso allo strumento espropriativo sia condivisibile, in quanto consente proprio di evitare l'errore di ridimensionare eccessivamente il regime di garanzia dei debiti tributari.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, con riferimento alla considerazione svolta dal deputato Pelillo rileva come l'eventuale limitazione dei poteri espropriativi nei confronti della casa di prima abitazione siano ampiamente compensati dalla forza del tutto peculiare riconosciuta all'agente della riscossione pubblica, che è data dagli speciali strumenti coercitivi riconosciuti allo Stato per l'esecuzione dei propri crediti tributari.

Maurizio BERNARDO (PdL) evidenzia come la Commissione abbia davanti due possibili soluzioni: la prima è quella di riformulare il testo della risoluzione presentata, accogliendo i contributi che sono pervenuti da parte dei colleghi nel corso del dibattito, mentre la seconda è quella di procedere ad una votazione della risoluzione, mantenendone inalterato il testo, il quale riconosce adeguatamente il positivo ruolo svolto da Equitalia, introducendo al contempo ulteriori elementi a garanzia dei diritti dei contribuenti.

Nel rilevare come si tratti del primo atto di indirizzo che la Commissione si trova ad esaminare, come la risoluzione sia stata sottoscritta all'unanimità dai gruppi e come il Viceministro Casero ne abbia ampiamente apprezzato i contenuti,

propone, anche a nome del suo gruppo, di mantenere inalterato il testo, al fine di valorizzare al meglio il lavoro svolto finora dalla Commissione, la quale potrà cogliere altri momenti, nel proseguo dei propri lavori, per entrare in aspetti più specifici dei temi trattati.

Pasquale MAIETTA (FdI), concordando con il collega Bernardo, ritiene opportuno che il testo della risoluzione rimanga inalterato ed esprime apprezzamento, a nome del gruppo Fratelli d'Italia, per la scelta di trattare in via prioritaria argomenti tanto importanti per la vita dei cittadini.

Ricorda quindi come il tema della prima casa presenti caratteristiche di strettissima attualità, anche alla luce del grave disagio sociale, e come esso sia attualmente al centro di un ampio dibattito, ritenendo opportuno che il Governo riceva dalla Commissione un ampio mandato per avviare la sua attività legislativa su queste problematiche.

Giovanni PAGLIA (SEL), preso atto che dal dibattito è emersa un'ampia convergenza sull'opportunità di riformulare la lettera *b*) della parte dispositiva della risoluzione, avanza la proposta di sostituire il concetto di esclusione dell'applicazione degli istituti di espropriazione forzata immobiliare e dell'ipoteca sulla prima casa di abitazione del debitore con quello di limitazione di tali strumenti.

Daniele PESCO (M5S) esprime apprezzamento per il dibattito svoltosi e l'apporto fornito dal Viceministro Casero, dichiarando quindi, con riferimento alla proposta di riformulazione avanzata dal deputato Paglia, di essere favorevole al mantenimento del testo iniziale della risoluzione, sottoscritto da tutti i gruppi presenti in Commissione.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), alla luce delle considerazioni svolte dai colleghi, propone di approfondire il tema in un secondo momento e di approvare la risoluzione conferendo un valore meno prescrittivo alla lettera *b*) degli impegni, senza

introdurre difformità troppo pronunciate tra il regime dei debiti tributari e quello dei debiti vantati dai soggetti privati.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, sottolinea come, al di là di alcune differenti sensibilità in merito a taluni aspetti di dettaglio, la discussione finora svolta dimostri la piena condivisione di tutti i gruppi sulla quasi totalità del testo della risoluzione, sottolineando quindi ulteriormente l'auspicio di non perdere l'occasione di approvare all'unanimità l'atto di indirizzo.

Ribadisce quindi la sua disponibilità ad aggiungere, alla fine della lettera *b*) degli impegni, le seguenti parole: « , sempre tenendo conto di adeguate soglie e delle caratteristiche soggettive del contribuente »: ritiene, infatti, che tale formulazione tenga conto di tutti gli orientamenti emersi nel corso del dibattito e consenta di approvare all'unanimità il testo.

Il viceministro Luigi CASERO, nel condividere la proposta del Presidente, sottolinea come, in questa fase, non sia in discussione un testo legislativo, ma un atto di indirizzo al Governo. Al riguardo dichiara fin d'ora l'impegno dell'Esecutivo a prendere spunto dal contenuto della risoluzione per l'attività normativa che occorrerà compiere a breve in materia, nella piena consapevolezza delle diverse sensibilità emerse su alcuni punti nel corso del dibattito. In tale prospettiva ritiene che su alcuni aspetti saranno probabilmente opportuni approfondimenti specifici, attraverso un confronto che potrebbe svolgersi in Commissione, ma che, ove lo si ritenesse, potrebbe coinvolgere anche l'Assemblea.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, riformula ulteriormente la risoluzione, nel senso appena indicato (*vedi allegato 7*).

La Commissione approva la risoluzione, come da ultimo riformulata, che assume il n. 8-00002.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ringrazia tutti i gruppi per la disponibilità e

serietà dimostrata nel corso del dibattito, con particolare riferimento a quei gruppi che hanno compiuto un particolare sforzo politico per consentire l'approvazione di un testo condiviso da tutta la Commissione.

**La seduta termina alle 14.30.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 22 maggio 2013.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.50.

## ALLEGATO 1

**5-00158 Zanetti: Aggiornamento dei programmi informatici relativi agli studi di settore per la compilazione del modello Unico.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono quando saranno disponibili gli aggiornamenti dei *software* degli studi di settore per la compilazione del modello UNICO 2013 ovvero, in caso di ritardo, che venga concessa tempestivamente la proroga della prossima scadenza del 16 giugno 2013 per il pagamento delle imposte dovute a saldo per il 2012 e l'eventuale prima rata di acconto per il 2013, al fine di evitare le problematiche intercorse negli anni pregressi.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate ha rappresentato quanto segue.

In via preliminare, giova ricordare che i decreti legge n. 98 e 138 del 2011 hanno introdotto e modificato il comma 1-*bis* dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 195 del 1999 che, nella versione vigente, prevede che « Eventuali integrazioni, indispensabili per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, o per aggiornare o istituire gli indicatori di cui all'articolo 10-*bis* della legge 8 maggio 1998, n. 146 devono essere pubblicate in *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in vigore ».

In particolare, è stata prevista la possibilità di apportare a tutti gli studi di settore le opportune integrazioni, necessarie per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, o per aggiornare o istituire gli indicatori di cui all'articolo 10-*bis* della legge 8 maggio 1998, n. 146, entro il 31

marzo dell'anno successivo a quello per il quale entrano in vigore le integrazioni stesse.

In attuazione delle disposizioni relative all'approvazione degli studi di settore, contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 195 del 1999, con i decreti ministeriali 28 dicembre 2012 sono state approvate le evoluzioni riguardanti 68 studi di settore in vigore dal periodo d'imposta 2012.

Successivamente, con i decreti ministeriali del 21 e 28 marzo 2013 sono state introdotte le integrazioni previste dal comma 1-*bis* dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 195 del 1999.

Inoltre, sulla base delle analisi effettuate con il supporto della SOSE, tenuto conto del parere della Commissione degli esperti per gli studi di settore del 4 maggio 2013, è stato predisposto il decreto ministeriale di approvazione della « revisione congiunturale speciale » per il periodo d'imposta 2012; in particolare, sono stati elaborati specifici fattori correttivi applicabili a tutti i 205 studi di settore in vigore per l'annualità 2012.

Il citato decreto è in via di emanazione.

Avvenuta la pubblicazione, si procederà ad approvare con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate e pubblicare sul sito internet dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge n. 244 del 2007, i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore per il periodo d'imposta 2012.

Contemporaneamente, si procederà a pubblicare sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate il *software* GERICO 2013,

contenente, tra l'altro, i 68 studi di settore evoluti approvati con i decreti ministeriali 28 dicembre 2012, gli adeguamenti agli interventi modificativi degli studi di settore previsti dai decreti ministeriali 21 e 28 marzo 2013, nonché gli adeguamenti agli interventi correttivi finalizzati ad adeguare le risultanze degli studi di settore in vigore per il periodo d'imposta 2012 agli effetti della congiuntura economica negativa, in fase di approvazione.

L'elaborazione del *software* GERICO 2013, dunque, ha la necessità di tenere conto delle modifiche e degli interventi, approvati e da approvare con i citati decreti ministeriali.

In particolare, l'applicazione degli studi di settore per il periodo d'imposta 2012, attraverso il citato *software*, senza la previsione degli specifici fattori correttivi individuati nella « revisione congiunturale speciale » potrebbe determinare una sovrastima dei ricavi o compensi attribuibili ai contribuenti.

Tanto premesso, l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile una prima versione

beta del *software* GERICO nello scorso mese di marzo: l'applicazione già gestiva le diverse modifiche agli studi di settore, sino a quella approvata con il decreto ministeriale 28 marzo 2013.

Successivamente, in data 16 maggio 2013, è stata pubblicata nella sezione relativa agli studi di settore del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, una versione « completa » della procedura.

Inoltre, l'Agenzia fa presente che i modelli degli studi di settore, in versione bozza, sono già disponibili sul citato sito istituzionale dell'Agenzia.

Circa l'opportunità, infine, di dare seguito alla richiesta degli Onorevoli interroganti di prevedere una proroga dei versamenti, che comprendono anche l'adeguamento alle risultanze degli studi di settore, previsti per il prossimo 16 giugno 2013, l'Agenzia delle entrate rileva che la questione attiene a decisioni di carattere politico che, tra l'altro, debbono tener conto delle implicazioni in termini di gettito erariale.

## ALLEGATO 2

**5-00159 Capelli ed altri: Proroga della detraibilità al 50 per cento per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di efficientamento energetico.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono al Governo se ritenga opportuno rendere permanenti, o quantomeno prorogare almeno di un altro anno, le agevolazioni fiscali previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all'articolo 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, che consentono la detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento e fino ad un ammontare complessivo di euro 96.000 delle spese documentate, come previsto ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Inoltre, chiedono se sia possibile individuare meccanismi che consentano, anche ai soggetti che diventino temporaneamente incapienti nell'anno di imposta di riferimento, di beneficiare comunque delle predette agevolazioni.

Al riguardo, gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria rappresentano quanto segue.

La proroga delle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie fino al 30 giugno 2014 è suscettibile di generare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica valutati complessivamente dal Dipartimento delle Finanze in circa 7 milioni di euro per l'anno 2014, in circa 359 milioni di euro per l'anno 2015, in 482 milioni di euro per l'anno 2016 e 369 milioni di euro per l'anno 2017.

In merito alla necessità di individuare meccanismi che consentano ai soggetti

incapienti di beneficiare della detrazione giova segnalare che il regime fiscale delle detrazioni attualmente vigente prevede che le stesse possano essere utilizzate solo nella dichiarazione relativa all'anno di riferimento e fino a concorrenza dell'imposta lorda.

L'accoglimento della richiesta degli interroganti, pertanto, necessita di una modifica normativa che riconosca ai soggetti « incapienti » detta possibilità in deroga al principio innanzi indicato.

A tal riguardo, è possibile annoverare talune disposizioni, che prevedono appositi rimedi volti a consentire la detrazione anche nelle ipotesi di incapacienza quali, ad esempio, l'articolo 12, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 in relazione alla detrazione prevista in presenza di almeno quattro figli a carico, o l'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 11 febbraio 2008 di attuazione dell'articolo 16, comma 1-*sexies* del predetto TUIR, in relazione alla detrazione per canoni di locazione.

Da ultimo, il Dipartimento delle Finanze evidenzia che l'introduzione di tali forme d'incentivazione anche per i soggetti incapienti è suscettibile di determinare ulteriori oneri, rispetto alle perdite di gettito già evidenziate, che però allo stato attuale non possono essere quantificate in assenza di elementi specifici necessari alla valutazione stessa.

## ALLEGATO 3

**5-00160 Causi: Dati sull'applicazione della cedolare secca ed interventi per la differenziazione delle aliquote IMU a vantaggio delle unità abitative in affitto a canone concordato.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli onorevoli interroganti chiedono di conoscere quali siano risultati dell'applicazione della cedolare secca con riferimento, in particolare, alle locazioni a canone concordato delle unità abitative e se, a favore di queste ultime, il Governo stia valutando l'opportunità di applicare, ai fini IMU, delle aliquote agevolate.

Con specifico riguardo alla richiesta relativa ai « risultati dell'applicazione della cedolare secca » l'Agenzia delle Entrate riporta di seguito uno schema in cui sono evidenziati il numero dei contratti registrati negli anni 2010, 2011 e 2012 con evidenza, di quelli registrati nel 2011 e nel 2012 per i quali è stata esercitata l'opzione per il regime fiscale della cedolare secca.

	2010	2011	2012	Totale 2011 e 2012	Differenza 2012-2010
Numero contratti d'affitto immobili ad uso abitativo registrati	1.252.398	1.346.793	1.445.296	2.792.089	192.898
di cui con opzione cedolare secca		287.974	467.139	755.113	
Incidenza % cedolare secca		21%	32%	27,0%	

Complessivamente, negli anni 2011 e 2012, a fronte di circa 2.800.000 nuovi contratti di locazione registrati, ne risultano circa 800.000 con opzione per la cedolare secca (circa il 27 per cento).

Si evidenzia che il numero dei contratti complessivamente registrati negli anni 2011 e 2012 risulta superiore, rispetto a quelli registrati nel 2010, di circa 100.000 unità all'anno.

Tale *trend* di incremento è confermato anche per i primi 4 mesi del 2013.

Per quanto attiene la possibilità di un intervento normativo volto a differenziare le aliquote IMU, agevolando le unità abitative date in affitto a canone concordato, come è noto, il Governo ha approvato il

decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, recante « interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento, di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo », assicurando che nei prossimi mesi provvederà, altresì, ad una rivisitazione complessiva della disciplina dell'imposta municipale propria (IMU). Pertanto, si ritiene che, in tale sede, potranno trovare approfondimento ed eventuale accoglimento le richieste formulate dagli onorevoli interroganti.



## ALLEGATO 4

**5-00161 Barbanti: Modifica delle normative comunitarie  
in materia di meccanismi di salvataggio delle banche.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Barbanti ed altri, nel far riferimento al previsto meccanismo di partecipazione alle perdite subite dalle banche da parte dei sottoscrittori e dei detentori dei titoli di debito (cosiddetto *bail-in*), chiede al Governo di impegnarsi nel negoziato comunitario per escludere dal campo di applicazione di questo istituto i piccoli risparmiatori.

Al riguardo, la Segreteria del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, sentita la Banca d'Italia, ha comunicato che l'esperienza acquisita in questi ultimi anni ha messo in luce l'importanza per gli Ordinamenti nazionali di dotarsi di strumenti che, come il *bail-in*, assicurino che le perdite derivanti dal dissesto di un intermediario bancario siano sopportate dai suoi creditori (oltre che dai suoi azionisti) senza il ricorso all'intervento pubblico. In questo senso, il *bail-in* è stato incluso fra gli strumenti di risoluzione indicati dal *Financial Stability Board* nelle proprie raccomandazioni sui *Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions*, che sono stati approvati dai paesi del G20 nel novembre del 2011.

Il *bail-in* rappresenta un elemento centrale nella proposta di direttiva sul risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie adottata dalla Commissione nel giugno del 2012 che prevede, in presenza di situazioni di instabilità sistemica, il potere delle Autorità di disporre la svalutazione o la conversione in azioni delle passività, imponendo perdite agli azionisti e ad alcune categorie di creditori.

La direttiva è attualmente in discussione presso le competenti Istituzioni Europee. Nel contesto del negoziato in corso, il Governo italiano si è espresso favorevolmente nei confronti di un sistema armonizzato al *bail-in* in ambito europeo al fine di ridurre l'incertezza per gli investitori, limitare i rischi legali per l'Autorità ed evitare effetti di *spillover* fra i diversi Stati membri legati al possibile trattamento non uniforme dei creditori in Europa.

Tenuto conto delle implicazioni sui diritti dei creditori delle banche in difficoltà la proposta di direttiva prevede che nell'attivazione dello strumento del *bail-in* debba applicarsi il principio di proporzionalità. Tale principio verrà opportunamente graduato nel recepimento della direttiva nell'Ordinamento nazionale.

## ALLEGATO 5

**5-00162 Pagano e Bernardo: Riduzione delle sanzioni per irregolarità formali nei casi di inversione contabile a fini IVA dalle quali non derivi evasione d'imposta.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli onorevoli interroganti chiedono al Ministro dell'economia e delle finanze di escludere in via d'interpretazione che la sanzione prevista dal comma 9-*bis* dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471, si applichi allorché la mancata registrazione delle operazioni imponibili ai fini Iva integri una violazione meramente formale e non comporti alcuna evasione d'imposta, come nel caso dell'auto-fatturazione.

Al riguardo giova preliminarmente effettuare una breve ricognizione del quadro normativo di riferimento.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997 « Chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto è punito con la sanzione amministrativa compresa fra il cento e il duecento per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio ».

Il successivo comma 2, del medesimo articolo 6, stabilisce che « Chi viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA è punito con sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni ».

Pertanto, il legislatore prevede specificatamente dei casi in cui, alla violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, si applica una sanzione più lieve rispetto a quella « piena » (dal cento al duecento per cento dell'imposta) prevedendo altresì che, nel caso in cui la violazione non rilevi nemmeno ai fini del reddito, trovi applicazione una sanzione in misura fissa.

Il comma 9-*bis* del citato articolo 6 sanziona, invece, le fattispecie di mancato assolvimento dell'imposta mediante il sistema dell'inversione contabile.

In particolare, il legislatore ha previsto, al terzo periodo del comma 9-*bis*, una sanzione *ad hoc* per le ipotesi in cui dalla violazione degli obblighi sostanziali connessi all'operazione sottoposta a *reverse charge* non scaturisca alcun danno all'Era-rio, come chiarito con circolare n. 12/E del 19 febbraio 2008 dell'Agenzia delle Entrate.

Infatti, se l'imposta relativa all'operazione sottoposta al *reverse charge* sia stata assolta, anche se irregolarmente, dal cessionario/committente oppure dal cedente/prestatore, fermo restando il diritto alla detrazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, l'irregolarità circa le modalità di applicazione dell'IVA viene punita con la sanzione del 3 per cento dell'imposta irregolarmente versata.

In definitiva la norma in esame contempla essenzialmente due sanzioni:

quella, più grave, il cui ammontare può variare dal 100 al 200 per cento dell'imposta relativa all'acquisto di beni e servizi soggetti al peculiare regime dell'inversione contabile, che trova applicazione in tutti i casi in cui l'imposta non sia stata assolta direttamente dal contribuente (né applicando il meccanismo dell'inversione contabile né in altro modo ancorché irregolare), se non a seguito di verifica o controllo da parte dell'amministrazione finanziaria, ovvero di ravvedimento spontaneo;

quella, più lieve, il cui ammontare è pari al 3 per cento dell'imposta che trova, invece, applicazione in tutti i casi in cui l'imposta sia stata assolta, anche irregolarmente; si tratta, ad esempio, dei casi in cui il cessionario o committente ovvero il cedente o prestatore abbiano versato l'imposta nei modi ordinari, anziché assolverla secondo il meccanismo dell'inversione contabile.

Pertanto, tutte le volte in cui, in sede di controllo, vengano riscontrati inadempimenti collegati al meccanismo del *reverse charge*, l'amministrazione finanziaria dovrà applicare l'una o l'altra sanzione, irrogando quella più grave (dal 100 al 200 per cento dell'imposta relativa all'acquisto di beni e servizi) solamente qualora l'IVA relativa alla specifica operazione non sia stata in alcun modo assolta.

In relazione alla citata pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione europea nella causa C95/07, il Dipartimento delle Finanze rileva quanto segue.

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha discusso una questione rinviata pregiudizialmente dalla Commissione tributaria provinciale di Genova in merito alla compatibilità con l'ordinamento comunitario della prassi nazionale secondo la quale, in caso di non applicazione

dell'IVA con il meccanismo dell'inversione contabile, l'Amministrazione finanziaria contestava al contribuente la mancata iscrizione dell'IVA a debito senza riconoscere, nel contempo, la spettanza del diritto alla detrazione della medesima adducendo la scadenza del termine biennale prescritto dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972.

Nella pronuncia la Corte di giustizia dell'Unione europea non si è espressa in merito alla proporzionalità della sanzione del 100 per cento prevista dal citato articolo 6, comma 9-*bis*, del decreto legislativo n. 471/1927, bensì si è limitata, dopo aver operato gli opportuni approfondimenti giuridici, a statuire che la prassi sopra illustrata contrastava con le relative disposizioni comunitarie in materia di detrazione e che, quindi, nel caso di mancata applicazione del meccanismo del *reverse charge* non poteva essere disconosciuto il diritto alla detrazione dell'imposta da iscriverne a debito.

Infine, l'ordine del giorno n. 9/5291-A/053 della 16<sup>a</sup> legislatura, citato dagli onorevoli interroganti, impegnava il Governo a considerare, nell'ambito dell'esercizio della delega in materia di riforma del sistema sanzionatorio fiscale, il principio della riduzione del livello delle sanzioni per inadempimento formale, qualora questo non comporti evasione d'imposta.

Al riguardo, giova segnalare che nel disegno di legge delega fiscale (Atto Senato n. 3519), già approvato alla Camera dei deputati nella passata legislatura ed il cui *iter* presso il Senato della Repubblica non si è potuto concludere per lo scioglimento anticipato delle Camere, era previsto, all'articolo 3, comma 9, una delega al Governo per una revisione del sistema sanzionatorio amministrativo « al fine di meglio correlare, nel rispetto del principio di proporzionalità, le sanzioni all'effettiva gravità di comportamenti » nonché « la possibilità di ridurre le sanzioni per le fattispecie meno gravi ».

## ALLEGATO 6

**Risoluzione n. 7-00014 Capezzone ed altri: Interventi per una maggiore flessibilità dei meccanismi di riscossione coattiva dei tributi.****TESTO RIFORMULATO DELLA RISOLUZIONE**

La VI Commissione,

premesso che:

il sistema della riscossione coattiva delle entrate erariali è stato, nell'ultimo decennio, oggetto di un importante e positivo processo di riforma, che ha consentito di riportare in mano pubblica il controllo e la gestione di tale fondamentale comparto del sistema tributario, assicurando un più elevato tasso di riscossione rispetto all'ammontare delle pretese tributarie, e, dunque, un incremento delle entrate;

i positivi risultati ottenuti possono comunque essere consolidati perseguendo costantemente l'obiettivo di semplificare e migliorare i rapporti fra agente della riscossione e contribuenti, anche aprendo una riflessione di fondo sulla struttura imprenditoriale e sulla forma societaria e di *governance* di Equitalia S.p.A.;

tali risultati devono inoltre confrontarsi con il nuovo quadro determinato dal complessivo deterioramento della situazione economica del Paese, testimoniata dalla riduzione del reddito disponibile delle famiglie, dalla severa contrazione dei consumi interni, dalla riduzione degli investimenti pubblici e privati, dall'accentuarsi della fragilità finanziaria delle imprese, legata anche all'imponente accumulo di debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti dei propri fornitori;

è dunque necessario che tutte le istituzioni pubbliche coinvolte, a cominciare dal Parlamento e dal Governo, l'Amministrazione finanziaria, oltre che i con-

cessionari e gli agenti della riscossione, informino con responsabilità ed equilibrio, rispettivamente, le loro scelte normative e di indirizzo, nonché i loro concreti atti amministrativi, alla piena consapevolezza circa la gravità ed ampiezza dell'attuale crisi economica, la quale ha posto una percentuale significativa delle famiglie e delle imprese italiane in una condizione di estrema debolezza, legata soprattutto al venir meno di quella condizione minima di liquidità finanziaria indispensabile per mantenere una decorosa condizione di vita e per assicurare la continuità produttiva;

in tale contesto appare evidente la necessità di rivedere alcuni aspetti della riscossione coattiva dei tributi, introducendo ulteriori elementi di flessibilità, oltre a quelli già introdotti nella scorsa legislatura, che consentano di contemperare la doverosa tutela degli interessi erariali con quella, altrettanto fondamentale, di salvaguardare la sopravvivenza economica delle famiglie ed imprese colpite dalla crisi;

in particolare, appare necessario impedire che un'applicazione eccessivamente rigida e miope dei meccanismi di riscossione pregiudichi in modo definitivo le prospettive di vita, nonché le possibilità lavorative e imprenditoriali dei contribuenti interessati, evitando in tal modo ulteriori lacerazioni nel tessuto sociale e produttivo del Paese che, oltre a risultare di per sé inaccettabili, determinerebbero anche una riduzione delle stesse entrate tributarie;

tali problematiche sono già state oggetto dell'attenzione del Parlamento

nella passata legislatura; in particolare, la Commissione Finanze, già nel 2011, aveva approvato, con il concorso di tutti i gruppi, la risoluzione n. 7-00590, con cui si impegnava il Governo, tra l'altro, a introdurre elementi di maggiore flessibilità nelle procedure di riscossione coattiva, a rivedere il meccanismo dell'espropriazione immobiliare ed a riformare il sistema di calcolo delle sanzioni e degli interessi sulle somme riscosse in via coattiva,

impegna il Governo:

a) monitorare l'efficacia delle norme introdotte nella scorsa legislatura per fornire maggiore flessibilità alle procedure di riscossione coattiva dei tributi e a intervenire ulteriormente in materia, al fine di evitare che gli strumenti della riscossione possano pregiudicare la sopravvivenza economica del soggetto debitore, salvaguardando in tal modo gli stessi interessi erariali;

a) orientare gli interventi verso la ricerca di soluzioni che consentano un rientro più graduale del debito, prevedendo criteri obiettivi e non discrezionali nella valutazione della situazione economico-finanziaria del contribuente, in particolare procedendo:

a) ad ampliare il numero massimo di rate in cui può essere ripartito il debito tributario;

b) ad escludere l'applicazione degli istituti dell'espropriazione forzata immobiliare e dell'ipoteca sulla prima casa di abitazione del debitore, qualora essa costituisca l'unico bene patrimoniale del debitore;

c) ad estendere, per quanto concerne le tutele per i beni utilizzati per l'esercizio dell'attività imprenditoriale e professionale, gli attuali limiti previsti ai sensi dell'articolo 515 del codice di procedura civile ai debitori costituiti in forma societaria, previa proposizione di un piano di rientro rateizzato dei debiti;

d) ad introdurre la possibilità, per il debitore che si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, di sospendere, per un periodo fino a sei mesi, il pagamento delle rate nelle quali è stato ripartito il debito tributario: tali situazioni di difficoltà dovranno essere riportate a criteri obiettivi e certi di riferimento, in analogia, ad esempio, alle sospensioni delle rate di mutuo in ambito bancario;

e) ad ampliare il numero di rate non pagate a partire dal quale il debitore decade dal beneficio della rateizzazione del proprio debito tributario;

f) a dare sollecita attuazione all'articolo 10, comma 13-*quater*, del decreto – legge n. 201 del 2011, che prevede la sostituzione dell'attuale sistema di remunerazione delle attività di riscossione, basato sull'«aggio», ossia sulla corresponsione all'agente della riscossione di una percentuale predefinita dell'ammontare riscosso, con un meccanismo basato invece sul rimborso dei costi fissi legati alle attività di riscossione, come risultanti dal bilancio certificato;

g) a ridurre l'entità degli interessi di mora gravanti sul contribuente in caso di ritardato pagamento, e in ogni caso a eliminare ogni forma di anatocismo derivante dai meccanismi di applicazione di interessi sulle sanzioni e sugli interessi di mora;

h) a verificare approfonditamente l'efficacia ed efficienza del nuovo sistema di accertamento e riscossione delle entrate comunali, che dovrebbe entrare in vigore il prossimo 30 giugno 2013, anche valutando l'opportunità di una proroga, e a rivedere la normativa vigente, al fine di rendere omogenee le procedure in materia, recependo, attraverso la revisione della disciplina dell'ingiunzione di pagamento prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, le procedure e gli istituti vigenti per la gestione dei ruoli di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, adattandoli alle peculiarità della riscossione locale;

*i)* a valutare con attenzione l'opportunità di limitare in materia tributaria, ove presente, ogni forma di applicazione del principio del cosiddetto «*solve et repete*» e di rimodulare la disciplina della riscossione frazionata, recata dall'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 46 del 1999, secondo cui il contribuente che presenti ricorso in sede giurisdizionale avverso atti di accertamento tributario relativi ad imposte dirette o IVA, deve comunque versare un terzo della somma richiesta dall'amministrazione, mantenendo in essere tale previsione solo relativamente alle maggiori somme che risultano richieste al contri-

buate a fronte di contestazioni che riguardano comportamenti fraudolenti oppure omissivi di dichiarazione di componenti positivi di imposta o basi imponibili ed eliminando invece tale previsione relativamente alle maggiori somme che risultano richieste al contribuente a fronte di contestazioni che riguardano il disconoscimento della scomputabilità e deducibilità di componenti negativi di imposta o basi imponibili indicate come tali in dichiarazione dal contribuente, oppure, in subordine, differenziando quanto meno il trattamento sanzionatorio, penale, pecuniario e amministrativo, riconducibile ai diversi presupposti di evasione qui sommariamente ricordati.

(7-00014) « Capezzone, Causi, Bernardo, Zanetti, Busin, Capelli, Maietta, Ragosta ».

## ALLEGATO 7

**Risoluzione n. 7-00014 Capezzone ed altri: Interventi per una maggiore flessibilità dei meccanismi di riscossione coattiva dei tributi.****TESTO APPROVATO DELLA RISOLUZIONE**

La VI Commissione,  
premessò che:

il sistema della riscossione coattiva delle entrate erariali è stato, nell'ultimo decennio, oggetto di un importante e positivo processo di riforma, che ha consentito di riportare in mano pubblica il controllo e la gestione di tale fondamentale comparto del sistema tributario, assicurando un più elevato tasso di riscossione rispetto all'ammontare delle pretese tributarie, e, dunque, un incremento delle entrate;

i positivi risultati ottenuti possono comunque essere consolidati perseguendo costantemente l'obiettivo di semplificare e migliorare i rapporti fra agente della riscossione e contribuenti, anche aprendo una riflessione di fondo sulla struttura imprenditoriale e sulla forma societaria e di *governance* di Equitalia S.p.A.;

tali risultati devono inoltre confrontarsi con il nuovo quadro determinato dal complessivo deterioramento della situazione economica del Paese, testimoniata dalla riduzione del reddito disponibile delle famiglie, dalla severa contrazione dei consumi interni, dalla riduzione degli investimenti pubblici e privati, dall'accentuarsi della fragilità finanziaria delle imprese, legata anche all'imponente accumulo di debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti dei propri fornitori;

è dunque necessario che tutte le istituzioni pubbliche coinvolte, a cominciare dal Parlamento e dal Governo, l'Amministrazione finanziaria, oltre che i con-

cessionari e gli agenti della riscossione, informino con responsabilità ed equilibrio, rispettivamente, le loro scelte normative e di indirizzo, nonché i loro concreti atti amministrativi, alla piena consapevolezza circa la gravità ed ampiezza dell'attuale crisi economica, la quale ha posto una percentuale significativa delle famiglie e delle imprese italiane in una condizione di estrema debolezza, legata soprattutto al venir meno di quella condizione minima di liquidità finanziaria indispensabile per mantenere una decorosa condizione di vita e per assicurare la continuità produttiva;

in tale contesto appare evidente la necessità di rivedere alcuni aspetti della riscossione coattiva dei tributi, introducendo ulteriori elementi di flessibilità, oltre a quelli già introdotti nella scorsa legislatura, che consentano di contemperare la doverosa tutela degli interessi erariali con quella, altrettanto fondamentale, di salvaguardare la sopravvivenza economica delle famiglie ed imprese colpite dalla crisi;

in particolare, appare necessario impedire che un'applicazione eccessivamente rigida e miope dei meccanismi di riscossione pregiudichi in modo definitivo le prospettive di vita, nonché le possibilità lavorative e imprenditoriali dei contribuenti interessati, evitando in tal modo ulteriori lacerazioni nel tessuto sociale e produttivo del Paese che, oltre a risultare di per sé inaccettabili, determinerebbero anche una riduzione delle stesse entrate tributarie;

tali problematiche sono già state oggetto dell'attenzione del Parlamento

nella passata legislatura; in particolare, la Commissione Finanze, già nel 2011, aveva approvato, con il concorso di tutti i gruppi, la risoluzione n. 7-00590, con cui si impegna il Governo, tra l'altro, a introdurre elementi di maggiore flessibilità nelle procedure di riscossione coattiva, a rivedere il meccanismo dell'espropriazione immobiliare ed a riformare il sistema di calcolo delle sanzioni e degli interessi sulle somme riscosse in via coattiva,

impegna il Governo:

a) a monitorare l'efficacia delle norme introdotte nella scorsa legislatura per fornire maggiore flessibilità alle procedure di riscossione coattiva dei tributi e a intervenire ulteriormente in materia, al fine di evitare che gli strumenti della riscossione possano pregiudicare la sopravvivenza economica del soggetto debitore, salvaguardando in tal modo gli stessi interessi erariali;

a) a orientare gli interventi verso la ricerca di soluzioni che consentano un rientro più graduale del debito, prevedendo criteri obiettivi e non discrezionali nella valutazione della situazione economico-finanziaria del contribuente, in particolare procedendo:

a) ad ampliare il numero massimo di rate in cui può essere ripartito il debito tributario;

b) ad escludere l'applicazione degli istituti dell'espropriazione forzata immobiliare e dell'ipoteca sulla prima casa di abitazione del debitore, qualora essa costituisca l'unico bene patrimoniale del debitore, sempre tenendo conto di adeguate soglie e delle caratteristiche soggettive del contribuente;

c) ad estendere, per quanto concerne le tutele per i beni utilizzati per l'esercizio dell'attività imprenditoriale e professionale, gli attuali limiti previsti ai sensi dell'articolo 515 del codice di procedura civile ai debitori costituiti in forma societaria, previa proposizione di un piano di rientro rateizzato dei debiti;

d) ad introdurre la possibilità, per il debitore che si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, di sospendere, per un periodo fino a sei mesi, il pagamento delle rate nelle quali è stato ripartito il debito tributario: tali situazioni di difficoltà dovranno essere riportate a criteri obiettivi e certi di riferimento, in analogia, ad esempio, alle sospensioni delle rate di mutuo in ambito bancario;

e) ad ampliare il numero di rate non pagate a partire dal quale il debitore decade dal beneficio della rateizzazione del proprio debito tributario;

f) a dare sollecita attuazione all'articolo 10, comma 13-*quater*, del decreto – legge n. 201 del 2011, che prevede la sostituzione dell'attuale sistema di remunerazione delle attività di riscossione, basato sull'«aggio», ossia sulla corrispondenza all'agente della riscossione di una percentuale predefinita dell'ammontare riscosso, con un meccanismo basato invece sul rimborso dei costi fissi legati alle attività di riscossione, come risultanti dal bilancio certificato;

g) a ridurre l'entità degli interessi di mora gravanti sul contribuente in caso di ritardato pagamento, e in ogni caso a eliminare ogni forma di anatocismo derivante dai meccanismi di applicazione di interessi sulle sanzioni e sugli interessi di mora;

h) a verificare approfonditamente l'efficacia ed efficienza del nuovo sistema di accertamento e riscossione delle entrate comunali, che dovrebbe entrare in vigore il prossimo 30 giugno 2013, anche valutando l'opportunità di una proroga, e a rivedere la normativa vigente, al fine di rendere omogenee le procedure in materia, recependo, attraverso la revisione della disciplina dell'ingiunzione di pagamento prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, le procedure e gli istituti vigenti per la ge-



stione dei ruoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, adattandoli alle peculiarità della riscossione locale;

*i)* a valutare con attenzione l'opportunità di limitare in materia tributaria, ove presente, ogni forma di applicazione del principio del cosiddetto «*solve et repete*» e di rimodulare la disciplina della riscossione frazionata, recata dall'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 46 del 1999, secondo cui il contribuente che presenti ricorso in sede giurisdizionale avverso atti di accertamento tributario relativi ad imposte dirette o IVA, deve comunque versare un terzo della somma richiesta dall'amministrazione, mantenendo in essere tale previsione solo relativamente alle maggiori somme che risultano richieste al contri-

buyente a fronte di contestazioni che riguardano comportamenti fraudolenti oppure omissivi di dichiarazione di componenti positivi di imposta o basi imponibili ed eliminando invece tale previsione relativamente alle maggiori somme che risultano richieste al contribuente a fronte di contestazioni che riguardano il disconoscimento della scomputabilità e deducibilità di componenti negativi di imposta o basi imponibili indicate come tali in dichiarazione dal contribuente, oppure, in subordine, differenziando quanto meno il trattamento sanzionatorio, penale, pecuniario e amministrativo, riconducibile ai diversi presupposti di evasione qui sommariamente ricordati.

(8-00002) « Capezzone, Causi, Bernardo, Zanetti, Busin, Capelli, Maietta, Ragosta, Barbanti, Pagano ».